



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi.

Rep. Atti n. 4/CSR del 21 gennaio 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 gennaio 2021:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo, nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il Regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2018) e in particolare l'articolo 2, il quale dispone che il Governo, è delegato ad adottare entro 2 anni dall'entrata in vigore della citata legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

VISTA la nota del 27 novembre 2020, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere da parte di questa Conferenza, lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre 2020;

VISTA la nota del 7 gennaio 2021, con la quale detto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in epigrafe, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante;

M



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande

Il Presidente
On. Francesco Boccia

21 GENNAIO 2021

6



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

21/05/SR9/C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 528/2012, RELATIVO ALLA
MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO E L'USO DEI BIOCIDI**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 9) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

1)-Alla narrativa dello schema di decreto legislativo prima dell'articolato inserire il seguente periodo evidenziato in neretto:

.....**OMISSIS**

Visto l'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR), e concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/05/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017);

Atteso che in recepimento del punto 3.3 dell'Allegato A dell'Accordo 213/CSR/2017, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità regionale per i controlli sul Regolamento BPR nell'ambito dell'Autorità regionale REACH e CLP già designata ai sensi del punto 3.3 dell'allegato A, all'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

OMISSIS.....

2)-Proposta di modifica dell'articolo 2 (Definizioni)

- Al comma 3, dopo la parola: "competente" aggiungere la parola "**nazionale**"
- Inserire un comma 4 del seguente tenore:

“4. In riferimento a quando previsto dall’art. 3 D.M. 10 ottobre 2017 le Regioni e le Province autonome, nell’ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l’Autorità regionale per i controlli del “regolamento” nell’ambito dell’Autorità regionale REACH e CLP”.

3)-Proposta di modifica all’articolo 9

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

Vengono sostituite le seguenti parole: **“Fatte salve le”** con **“Fatti salvi gli obblighi relativi all’applicazione del Regolamento (CE) n.1272/2008 e le relative”**
OMISSIS.....

4)-Proposta di modifica all’articolo 15

Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- Dopo la parola: **“competente”** vengono aggiunte le seguenti parole **“o all’ente individuato dalla normativa regionale”** e si elimina: **“ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 17”.**

5) Alla RELAZIONE TECNICA a pag.22, sono apportate le seguenti modifiche:

Per quanto concerne la neutralità finanziaria derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 15 (Misure applicative delle sanzioni amministrative), che riconoscono la competenza delle singole regioni nell’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di biocidi, presupponendo, dunque, un avvenuto accordo tra le medesime e lo Stato così come richiesto dal decreto del Ministero della salute del 10 ottobre 2017, si rappresenta che, in attuazione dell’articolo 3 del suddetto decreto, è stato stipulato un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni al fine di definire le modalità di effettuazione dei controlli in materia di biocidi (repertorio atti 148/CSR del 21 settembre 2017).

Si elimina il seguente riferimento: **“(repertorio atti 148/CSR del 21 settembre 2017)”** e si sostituisce con il seguente testo evidenziato in giallo: **“(Repertorio Atti 213/CSR del 6 dicembre 2017)”.**

Roma, 21 gennaio 2021

